

STUDIO LEGALE CILEA
Avv. Rosa Cilea
Via G. D' Annunzio N. 20/A
89125 – Reggio Calabria
Tel. 393/9925815 – Fax 0965/812603

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

RECLAMO

**AL COLLEGIO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C AVVERSO DECRETO DI RIGETTO N.
1518/2023**

Nell'interesse di **PARDEO MARTINA** (C.F.: PRDMTN93C67G288A) nata a Palmi (RC) il 27.03.1993 ed ivi residente alla via Trento e Trieste, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall' Avv. Rosa Cilea (CLIRSO70R69H224X) ed elettivamente domiciliata presso questo Studio Legale sito in Via G. D' Annunzio N. 20/A – Reggio Calabria, come da procura da intendersi posta in calce al presente ricorso. Si chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento vengano trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it.

RECLAMANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, E MERITO in persona del Ministro pro-tempore (c.f. 80185250588), Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) - **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati *ex lege* in Bologna presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it.

RECLAMATO

E NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti iscritti nella II° fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze Incrociate Sostegno (GPI) per la provincia di Bologna per il biennio 2022/2024 per le classi di concorso A001, A054, B008 (GPS) e ADSS e ADMM (GPI).

CONTROINTERESSATI



AVVERSO E PER

L' integrale riforma del Decreto cautelare di rigetto emesso dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bologna pubblicato e notificato in data 03.03.2023 a definizione del procedimento cautelare 2522/2022-1 avente ad oggetto le seguenti conclusioni:

- 1. Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi di cui infra e conseguentemente dichiarare la illegittimità dei provvedimenti di cui al I, II, III e V turno di nomine con i quali l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna ha pubblicato i bollettini degli incarichi e le graduatorie afferenti ai turni di conferimento degli incarichi Gps 2 fascia/GPI ADMM Provincia di Bologna con i quali l'amministrazione scolastica ha provveduto a conferire per l'a.s. 2022/2023 gli incarichi in favore dei docenti di cui infra, privi di precedenza o titoli di riserva, e comunque aventi punteggio inferiore a quello dell'odierna ricorrente, in quanto illegittimi e posti in violazione della legge 124 del 1999 e del dm 242/2021;*
- 2. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere in virtù del titolo di riserva posseduto e/o comunque certamente in virtù del maggior punteggio posseduto, l'incarico annuale per l'a.s. 2022/2023 presso uno degli istituti di cui alla domanda ricadenti nel comune di Bologna ed illegittimamente assegnati a docenti con minore punteggio sin dal mese di settembre 2022;*
- 3. Ordinare alle amministrazioni resistenti di conferire alla ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale predetto;*
- 4. NEL MERITO: Dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto sino alla effettiva stipula del contratto stesso per l'ammontare complessivo lordo di Euro 8.092,52 ed Euro 6.285,32 al netto delle ritenute, cui vanno decurtate le somme spettanti per i contratti stipulati con convocazione da graduatoria d'istituto (supplenze brevi) in data 18.10.22 e sino al 27.10.2022 e dal 04.11.22 al 17.11.2022 ad oggi comunque ancora non liquidate. Nonché maggiorate di quelle ulteriori sino al soddisfo del diritto e degli arretrati a credito dovuti al rinnovo contrattuale. E comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.*

FATTO

Con ricorso ordinario e contestuale istanza cautelare iscritto al Numero di Registro Generale 2522/2022 e 2522/2022-1 del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, già competente per materia e territorio a conoscere della presente vicenda di causa, l' odierna reclamante si doleva dell'illegittimità dei provvedimenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna con i quali si procedeva al conferimento di incarichi a tempo determinato da GPS, ed in particolare da GPS Incrociate sostegno ADMM, a candidati in possesso di un punteggio inferiore a quello della Prof.ssa Pardeo e sulle medesime sedi scolastiche di espressa preferenza di quest'ultima.

A sostegno delle proprie ragioni si rappresentava che la ricorrente, in qualità di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, è inserita nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Bologna per il biennio 2022/2024 per le classi di concorso A001, A054, B008, ma in particolare - per quel che qui è d'interesse in vista



del conferimento degli incarichi a tempo determinato cui ambisce - anche nelle GPS incrociate sostegno (GPI) per ADMM in posizione 1452 e punti 66,50, e per ADSS in posizione 3016 e punti 54,50, come da pubblicazione prot. N. 11441 del 29.08.2022 (all. n. 1 fascicolo 1°grado);

Ciò in forza dei titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione alle GPS inoltrata entro il 31.05.2022 (All. n. 2 fascicolo 1°grado);

Successivamente, in data 11.08.2022, la prof.ssa Pardeo - come da disposizione di cui all'O.M. 112/2022 - provvedeva ad inoltrare l'istanza di informatizzazione nomine supplenze finalizzata ad esprimere la preferenza per 150 sedi scolastiche site nella provincia di Bologna (All. n. 3 fascicolo 1°grado); Nella medesima istanza, la stessa dichiarava di beneficiare del titolo di riserva N -invalidi civili L. 68/99, e detta riserva veniva correttamente validata e registrata dal sistema telematico di istanze *on line* nella propria posizione personale;

Senonchè, a seguito della pubblicazione dei provvedimenti di conferimento incarichi di I,II,III, IV e V tornata operata dall' USP di Bologna, l'odierna ricorrente è risulta inopinatamente "saltata"/"esclusa", e dunque non nominata, per alcun incarico nelle sedi scolastiche per cui comunque aveva espresso giusta preferenza;

In particolare nel **primo turno** di nomine ADMM incrociate sostegno, verosimilmente, **non è stato tenuto in considerazione il titolo di riserva N in quanto dagli elenchi pubblicati in data 30.08.2022 prot. N. 11516 (All. n. 4 fascicolo 1°grado) risultano conferiti incarichi nei Comuni di Anzola Emilia e di Bologna, e comunque nei distretti espressi quale preferenza sintetica dall'istanze in sede di compilazione dell'istanza di informatizzazione nomine in ruolo prot. N. 8644232 dell'11.08.2022;**

A titolo esemplificativo si riporta:

- POMPEI ANNA GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 pos. 20 punti 178.5-nessuna preferenza o riserva - BOMM81401N GIOVANNI PASCOLI-**ANZOLA EMILIA** FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO;
- LA ROSA MARIA BARBARA GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 pos. 518 punti 98.5 - nessuna preferenza o riserva - BOMM82801G E. PANZACCHI-OZZANO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO
- LOPREITE ELISA GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 104 140 nessuna preferenza o riserva BOMM85201C IL GUERCINO - **9 BOLOGNA** FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO
- ROSIGNOLI VALENTINA GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 209 122 nessuna preferenza o riserva BOMM85501X LUIGI CARLO FARINI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO



- ZOBOLI ANNA GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 141 133 nessuna preferenza o riserva BOMM87101T MAMELI-S.GIOVANNI IN PERSICETO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO
- ALFERI GRAZIA GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 153 131 BOMM81401N nessuna preferenza o riserva GIOVANNI PASCOLI-**ANZOLA EMILIA** FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO
- NISI KATIA GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 107 139 nessuna preferenza o riserva BOMM85201C IL GUERCINO - **9 BOLOGNA** FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO
- MARITATI ENRICA GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 246 118 nessuna preferenza o riserva BOMM87101T MAMELI-S.GIOVANNI IN PERSICETO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO
- REGOLO CALEGGIA MANIACI SIMONE GPS **Incrociate Sostegno Fascia 2 2980 42** Si titoli riserva BOMM87101T MAMELI-S.GIOVANNI IN PERSICETO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO
- PASQUARIELLO BENEDETTA GPS **Incrociate Sostegno Fascia 2 2972 42** Si titoli riserva BOMM87101T MAMELI-S.GIOVANNI IN PERSICETO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO;

Risultano così attribuiti incarichi nei comuni e nei distretti indicati dalla prof.ssa Pardeo a candidati senza titoli di riserva/precedenza seppur con punteggio superiore; in particolare si evidenzia il **comune di Anzola Emilia espresso come 99esima preferenza** (all. n. 3 fascicolo 1°grado - pag. 11 di 14 istanza dell'11.08.2022) ove hanno ottenuto l'incarico Pompei Anna ed Alferi Grazia, candidate prive di alcuna precedenza.

Ed ancora, nel **secondo turno** di nomine pubblicato in data 08.09.2022 prot. N. 12369 (All. n. 5 fascicolo 1°grado), a pag. 3 e 4 è possibile rinvenire delle nomine attribuite a candidati privi di alcuna precedenza e/o riserva che hanno ottenuto incarichi presso molte delle sedi espresse come preferenza dall'istante, e segnatamente:

1. Lazzari Matteo pos. 1275 punti 72 - assegnato a BOMM816019 - TESTONI-FIORAVANTI-5 BOLOGNA, cattedra annuale - e
2. Montanaro Milena - posizione 1331 punti 70 - assegnata a BOMM816019 TESTONI-FIORAVANTI - 5 BOLOGNA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA
3. Sucich Mario - posizione 1364 punti 69 - assegnata a BOMM816019 TESTONI-FIORAVANTI - 5 BOLOGNA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA



Tutti assegnati senza alcuna precedenza/riserva alla sede scolastica espressa dalla Pardeo al n. 20 dell'istanza (all. n. 3 fascicolo 1°grado pag. 4di14) per la cattedra annuale ed al n. 75 per la cattedra sino al termine delle attività didattiche (all. n. 3 fascicolo 1°grado pag. 9di14);

E ancora, solo per mero tuziorismo si menziona:

ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GPI GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 – posizione 1445 punti 67.5 **BOMM81401N GIOVANNI PASCOLI-ANZOLA EMILIA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO - AMATO MARIA ASSUNTA** – preferenza su comune espressa dalla ricorrente al n. 99 dell'istanza;

ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GPI GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 posizione 1324 punti 70 **BOMM82101R LORENA MORUZZI- CERETOLO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO CARATI SIMONE** - preferenza espressa dalla ricorrente al n. 92 dell'istanza;

ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GPI GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 posizione 1300 punti 71 **BOMM85801B ALESSANDRO VOLTA - 14 BOLOGNA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO CIRINO FRANCESCA** preferenza espressa dalla ricorrente al n. 81 dell'istanza;

Anche in questo caso senza alcun titolo di riserva/precedenza.

Ed ancora, **più gravemente**, nel **terzo turno** di nomine pubblicato in data 15.09.2022 prot. N. 12883 (all. n. 6) risultano inopinatamente individuati quali aventi diritto al conferimento di incarichi a T.D. candidati certamente meno titolati della prof.ssa Pardeo **con punteggio pari a 65 nelle sedi scolastiche di TESTONE FIORAVANTI - 5 BOLOGNA** (assegnata a TAMARO SIMONE POSIZIONE 1570 PUNTI 65), **IRNERIO 6 BOLOGNA** (assegnata a SCIARAFFA DOMENICO posizione 1571 punti 65) e **ALESSANDRO VOLTA 14 BOLOGNA** (Assegnata a BACCOLINI FEDERICA posizione 1579 punti 65), tutte sedi **di espressa preferenza della ricorrente al numero - in ordine - 75, 72 e 81 dell'istanza di cui all'all. 3;**

In ultimo, in modo eclatante, nel **quinto turno** di nomine all'Allegato alla nota prot. n. 13703 del 29.09.2022 (all. n. 7 fascicolo 1°grado) si ritrova la seguente nomina:

ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO GPI GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 posizione n.1712 punti 62 BOMM87801L LAVINIA FONTANA - 19 BOLOGNA ANNUALE INTERNA SOSTEGNO PSICOFISICO BERRONE NICOLETTA; IDENTICA SEDE DI ESPRESSA PREFERENZA DELLA RICORRENTE AL N. 15 DELL'ISTANZA (ALL. N. 3 fascicolo 1°grado pag. 4di14)

SI RIBADISCE CHE LA PROF.SSA PARDEO È INSERITA NELLA GPI PER ADMM ALLA POSIZIONE 1452 E PUNTI 66,50 (punteggio che nelle more del presente procedimento - per come meglio si vedrà in seguito - è stato rettificato a punti 64)



Orbene nel caso di specie, oltre all'illegittimità della mancata valutazione del titolo di riserva N quale categoria protetta nel primo e nel secondo turno di nomine, si è verificato che, sempre nel primo turno di nomina, la prof.ssa Pardeo – pur risultando ipoteticamente nominabile per il punteggio posseduto, ma non avendo indicato quale preferenze le sedi scolastiche cui sarebbe stata ipoteticamente nominata - è stata dichiarata rinunciataria (*rectius*: esclusa dalle successive procedure di nomina), non potendo pertanto concorrere, in virtù del maggiore punteggio acquisito, alle successive operazioni di conferimento degli incarichi annuali e sino al termine delle attività didattiche per le sedi preferite nei limiti delle disponibilità che si sono registrate in particolare (pur non volendo considerare la riserva N) nel terzo e nel **quinto turno di nomine**.

E ciò in applicazione dell'art. 12 dell'OM 112 del 6.5.022 laddove al comma 4 prevede che *“costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”*.

Quanto accaduto è stato pure contestato in via stragiudiziale con diffida e contestuale istanza di accesso agli atti inviata in data 23.09.2022 (all. n. 8 fascicolo 1°grado) cui, però, non è seguito alcun riscontro da parte dell'ufficio competente.

Proprio in ragione delle circostanze esposte la Prof.ssa Pardeo, per il tramite della scrivente difesa, adiva il Tribunale di Bologna depositando ricorso ordinario ex art 414 cpc e contestuale istanza cautelare ex art. 700 cpc e rassegnando le conclusioni sopra specificate.

Il procedimento cautelare assumeva il numero di RG e 2522/2022-1; L'udienza di trattazione dell'istanza cautelare, su sollecito di questa della parte, veniva fissata alla data del 20.02.2023 con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 cpc;

Pertanto, espletati gli adempimenti di rito, all'udienza del 20.02.2023 l'On. Le Giudice adito tratteneva la causa in riserva, emettendo poi il Decreto di rigetto in questa sede gravato, registrato dalla cancelleria in data 03.03.2023 e dunque conosciuto dalle parti alla medesima data, ove – dopo aver dichiarato la contumacia del Ministero resistente - così pronunciava <<*Dalle allegazioni dalla documentazione depositata da parte attrice, sembra sussistere allo stato, pur nella modestia degli elementi fattuali a disposizione del Tribunale, il fumus boni iuris della ricorrente, quantomeno con riferimento all'apparente non valutazione del titolo di riserva ed **alla nomina, in quinto turno, di docenti aventi minor punteggio della ricorrente**. Per quanto riguarda l'elemento del periculum in mora, osserva il Tribunale che lo stesso è stato solo genericamente allegato, senza specificazioni, con riferimento a generiche difficoltà economiche della ricorrente stessa, che peraltro ha percepito nel mese di dicembre la Naspi e non ha*



precisato se tale indennità sia tutt'ora in percezione. A ciò si aggiunge che manca radicalmente qualunque allegazione specifica sul danno imminente ed irreparabile paventato, quale ad esempio uno sfratto per morosità o altri eventi specifici e dettagliati. A ciò si aggiunge che il processo appare istruibile rapidamente, a mezzo documenti, con conseguente breve durata dello stesso, e la ricorrente avrebbe anche potuto chiedere un'anticipazione dell'udienza ex art. 420, ai fini dell'accertamento del diritto vantato, sia agli effetti giuridici che economici, compreso il risarcimento del danno. Difetta pertanto allo stato l'elemento del periculum in mora, e le domande cautelari devono essere respinte.>>

IN EVIDENZA: Con riferimento al punteggio, in questa sede, è necessario precisare che a fronte di un primo decreto di convalida prot. n. 770/2023 emesso dall'Istituto Comprensivo n. 6 di Bologna (All. n. 2), nelle more del giudizio cautelare è stato successivamente emesso dal medesimo istituto scolastico il decreto di rettifica punteggio prot. n. 1261/2023 (all. n. 3), notificato alla ricorrente solo successivamente alla data dell'udienza del 20.02.2023. Con detto decreto è stato rettificato il punteggio riconosciuto alla prof.ssa Pardeo la quale, ad oggi, è titolare di punti 64 (anziché 66,50) nelle GPI ADMM.

Tale sopravvenuta circostanza non muta i termini della vicenda in quanto è stato documentalmente dimostrato e provato che nel quinto turno di nomina del 29.09.2022 (ALL. N. 3 fascicolo 1°grado pag. 4di14) sono stati nominati candidati con punteggio pari a 62, dunque meno titolari dell'odierna reclamante. Senza considerare che la prof.ssa Pardeo, come da documentazione già versata in atti, è anche titolare di riserva categoria N per cui avrebbe dovuto conseguire l'incarico già dal **secondo turno** di nomine pubblicato in data 08.09.2022 prot. N. 12369 (All. n. 5 fascicolo 1°grado), ove a pag. 3 e 4 – come ampiamente si è detto infra, è possibile rinvenire delle nomine attribuite a candidati privi di alcuna precedenza e/o riserva;

Orbene, tanto precisato, non può non rilevarsi che le conclusioni e le argomentazioni riportate nel Decreto di rigetto gravato sono indivisibili e documentalmente smentite anche per tutte le motivazioni poste a sostegno del ricorso introduttivo e segnatamente per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. SUL PERICULUM IN MORA

Posto che il Giudice di prime cure ha ritenuto che il diritto della ricorrente risulti fondato in punto di fumus boni iuris ma che non vi sia in atti la prova del periculum in mora, è



necessario – in via preliminare – soffermarsi ed insistere su quest'ultimo requisito, assolutamente presente nel caso che qui ci occupa.

Si è detto infatti che l'odierna reclamante, lavoratrice fuori sede, per il corrente anno scolastico, ha ottenuto solo incarichi temporanei e saltuari di pochi giorni, peraltro ancora in attesa di liquidazione.

Si è evidenziato il danno patrimoniale subito e subendo proprio a causa del venir meno della propria unica fonte di sostentamento, e sul punto si è allegato l'estratto del conto corrente della ricorrente (all. n. 17 fasc. primo grado) ove è evidente l'esiguità delle risorse economiche a propria disposizione per lo più derivanti da aiuti provenienti dai parenti non appartenenti al suo nucleo familiare (cfr all. n. 17 fasc. primo grado data 05.12.2022 e 06.12.2022 bonifico in entrata "regalo"). Dal medesimo estratto conto si evinceva lo stato di disoccupazione della ricorrente che nel mese di dicembre ha percepito l'indennità NASPI.

Tali circostanze si ritengono provate proprio in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc; solo per mero tuziorismo di ricorda a noi stessi che per principio di non contestazione si intende la regola processuale secondo cui, nel processo civile avente ad oggetto diritti e rapporti disponibili, i fatti allegati da una parte, che non siano stati espressamente contestati dall'altra, non hanno bisogno di essere provati. Il Ministero resistente, risultando contumace, nulla ha contestato, confermando così quanto rappresentato da parte ricorrente.

Ciò nonostante, però, il Giudice di prime cure, ha ritenuto che solo delle prove assimilabili ad esempio ad uno sfratto (SIC!) o ad altre circostanze specifiche avrebbero potuto eventualmente configurare il pericolo grave ed irreparabile necessario all'invocata misura cautelare; ha poi aggiunto che la percezione della NASPI, comunque, farebbe venir meno il requisito del periculum; ha in ultimo ipotizzato la possibilità per questa parte di richiedere un'anticipazione dell'udienza di merito fissata a settembre 2023 anziché proporre un'istanza cautelare.

Ebbene, le motivazioni poste a fondamento del decreto di rigetto sono del tutto indivisibili in quanto in contrasto con la realtà dei fatti e con consolidati principi di diritto. Come si evince dall'estratto conto già depositato, l'importo della NASPI per il mese di dicembre è stato pari a poco più di 500,00 euro (fatto specifico), cifra certamente insufficiente al mantenimento di una vita dignitosa; basti considerare che secondo l'ultima soglia di povertà stabilita dall'INPS (2021) una famiglia composta da una persona (come nel caso di specie) è considerata assolutamente povera se percepisce un reddito mensile inferiore a 852 euro (cfr <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-dipovert%C3%A0>); tale importo è nettamente più alto di quanto percepito dall'odierna reclamante a titolo di NASPI; a ciò aggiungasi che comunque questa indennità è assolutamente temporanea e che, difatti, non viene più percepita dalla ricorrente sin dal mese di gennaio 2023.

Non può condividersi neppure il suggerimento a formulare un'istanza di anticipazione udienza in quanto il ricorso proposto è stato un ricorso ordinario con contestuale istanza cautelare e questa parte non poteva sapere prima del deposito quale fosse stata la data fissata



dal giudice per l'udienza di merito che tra l'altro, per quanto ipoteticamente anticipabile, non avrebbe comunque potuto tener conto di esigenze cautelari da far valere solo con apposita istanza;

E dunque, il mancato accoglimento dell'istanza cautelare e di conseguenza del presente reclamo, e la necessità di attendere la fine del giudizio di merito sta determinando un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario incompatibili con la situazione personale della ricorrente – lavoratrice occasionale fuori sede – e con la tipologia di rapporto contrattuale in questa sede rivendicato e segnatamente contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 2023 o al 30 giugno 2023.

L'urgenza del riconoscimento del diritto della ricorrente è di facile evidenza e risiede nella circostanza che la proposizione di un'azione esclusivamente ordinaria determinerebbe, si ribadisce, un pregiudizio irreparabile, consistente nell'impossibilità, per quest'ultima, di accedere, in tempi brevi, alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche.

Il riconoscimento del diritto solo in via ordinaria non ripristinerebbe la ricorrente del vero contenuto del suo diritto, che è appunto la pretesa di ottenere supplenze per il corrente anno scolastico, violando, irrimediabilmente il diritto al lavoro, costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost).

L'adozione del provvedimento cautelare qui invocato si rende necessario perchè il mancato conferimento dell'incarico annuale costituisce un grave ed irreparabile pregiudizio non solo legato all'impossibilità di vivere una vita dignitosa ma anche all'immagine ed alla dignità della docente che vede irrimediabilmente leso il proprio percorso professionale;

Si invoca così il principio secondo il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione. Sulla scorta di tale principio, il nostro ordinamento ha previsto e disciplinato il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per tutelare chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. In questi casi, come è noto, è possibile chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Detto principio specie se accostato all'altro secondo il quale il processo deve dare - per quanto è possibile praticamente - a chi ha un diritto tutto quello che ha il diritto di conseguire, manifesta tutto il suo valore ed ha una grandissima importanza se viene inteso ed applicato a livello di valori costituzionali, quale quelli di cui si discute, come una aspirazione di opportunità lavorativa concreta e confacente alle aspirazioni personali che trova espressa copertura costituzionale sia in termini di tutela effettiva del diritto ad un lavoro dignitoso che in termini di diritto ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 24 comma 1 cost. .

Non può così tacersi che la perdita del lavoro, e dei conseguenziali effetti giuridici ed economici, integra lesione dei beni primari della vita, della persona e della personalità laddove si intenda detto esercizio non solo quale mezzo di liberazione dell'uomo dal bisogno



economico ma quale piena esplicazione dell'individuo nel contesto sociale in cui si trova ad operare.

Per consolidato orientamento di diritto, la c.d. lesione alimentare, in assenza di altre fonti di reddito (come è incontestato nel caso di specie), è ex se causa legittimante il ricorso allo strumento cautelare atteso che, nel caso *de quo*, i tempi ordinari del giudizio di merito vanificherebbero ineluttabilmente il diritto della ricorrente a ripristinare la propria certa e concreta posizione lavorativa;

Il pregiudizio imminente subito è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

<< Perché si giustifichi la tutela cautelare è necessario che sussistano elementi tali da cui risultino già almeno atti preparatori che oggettivamente conducano, sia pure in termini di probabilità, ad un evento idoneo a determinare entro un termine ragionevolmente breve un pregiudizio irreparabile >> (Trib. Firenze 31.10.2011);

Non vi è dubbio, pertanto, che - contrariamente a quanto decretato - dal giudice di prime cure ricorrono i requisiti per la tutela cautelare d'urgenza che può essere accordata mediante l'ordine diretto all'amministrazione scolastica resistente di attribuire alla ricorrente, già dal turno di nomina del 15.9.2022 o dai successivi ritenuti di giustizia, un incarico a termine presso una delle istituzioni scolastiche indicate tra le preferenze dalla stessa espresse.

In punto di *fumus boni iuris* non può che ribadirsi quanto già rappresentato nel ricorso introduttivo e, seppur nella valutazione sommaria tipica di questa fase cautelare, ritenuto fondato dal Giudice di prime cure:

2. SULLA MANCATA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI RISERVA N QUALE SOGGETTO DISABILE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE AI SENSI DELLA L. 68/99.

Come correttamente dichiarato in domanda, e come anticipato in fatto, l'odierna ricorrente appartiene alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99. In particolare la Prof.ssa Pardeo appartiene alla categoria invalidi civili con il 56% d'invalidità. Detta condizione sancisce il diritto all'inserimento nel mondo del lavoro prevedendo una riserva di posti, per quel che qui è d'interesse, per coloro che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% (N). Il riservista, inoltre, per poter godere del diritto all'assunzione deve anche essere inserito nelle liste di collocamento mirato presso i Centri territoriali per l'Impiego. Ed infatti l'odierna ricorrente è iscritta nelle liste del collocamento mirato presso il centro per l'impiego di Gioia Tauro (all. n. 10 fasc. primo grado).



L'art. 3 di tale legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle "categorie protette". La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in "disabili" e "altre categorie" a cui spettano rispettivamente il 7% e l'1% dei posti. Il caso più diffuso è appunto quello di odierno interesse, cioè degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

I soggetti che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% per gli invalidi civili), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l'assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni. Si verifica così la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, possa "scavalcare" persone con punteggio più alto.

Ed infatti, ciò è quello che si rivendica con l'odierno ricorso con riferimento al primo ed al **secondo turno di nomine**. Turni in cui non è stata tenuta in debita considerazione la posizione di riservista della ricorrente che, quanto meno in percentuale ai posti assegnati, avrebbe dovuto ottenere un incarico presso una delle sedi di espressa preferenza menzionate in punto di fatto.

E' anche doveroso precisare che a questa parte non pare esser stati resi noti, e dunque pubblicati sul sito dell'USP di Bologna, né le disponibilità dei posti per il conferimento di incarichi a tempo determinato nelle diverse istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, né l'effettiva percentuale destinata al conferimento degli incarichi alle categorie protette. E ciò, né prima e né dopo la presentazione dell'istanza di espressione preferenza delle sedi scolastiche operata dai candidati entro il 16.08.2022.

Già solo questo è da ritenersi illegittimo poiché viola il principio di trasparenza amministrativa, inficiando il criterio di scelta delle sedi scolastiche ad opera dei candidati che si ritrovano a dover esprimere "alla cieca" le preferenze per determinate sedi scolastiche che, successivamente, potrebbero invece risultare non disponibili.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 124/1999: ECCESSO DI POTERE: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO; ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ALGORITMO. ILLEGITTIMITÀ DELLA RINUNZIA ESPRESSA ALLA PROCEDURA;

La procedura di conferimento degli incarichi annuali di supplenze per le GPS per la Provincia di Bologna adottata dall'amministrazione scolastica, da cui ne è conseguita la mancata attribuzione della sede e dell'incarico annuale in favore della ricorrente, è da considerarsi illegittima poiché in palese contrasto con quanto previsto dalla legge 124 del 1999.



Orbene, per una migliore comprensione della questione, è opportuno un breve excursus sulla procedura di conferimento delle supplenze dalle graduatorie provinciali GPS per il personale docente ed educativo per il biennio 2022/2024.

Stante l'emergenza sanitaria in corso ed al fine di ridurre le occasioni di assembramento connesse alle tradizionali convocazioni in presenza, l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato al personale docente, già dall'a.s. 2020/2021, è stata completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo, che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

La normativa di riferimento che regola le modalità di attribuzione dei predetti incarichi è l'Ordinanza Ministeriale n 112/2022 (All. n. 11 fasc. primo grado).

Di particolare interesse, ai fini della risoluzione della vicenda in esame, è l'art 12 della predetta Ordinanza, che disciplina specificamente il "conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche"

Detto articolo, dopo la premessa che le operazioni di conferimento delle supplenze sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata e che hanno titolo a conseguire le supplenze esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi, con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero, al comma 3, così dispone: *"attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.*

Al comma 4, così statuisce: *"la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/ tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato per le graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento."*

Ebbene, dalla semplice lettura della disposizione- della cui legittimità, peraltro, fortemente si dubita- è dato comprendere che costituisce rinuncia all'incarico la mancata presentazione dell'istanza e che costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente



alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto.

Esaminando la seconda fattispecie di rinuncia- che è quella attinente al caso in esame (avendo la ricorrente inoltrato rituale istanza) - appare chiaro che la mancata espressione di alcune preferenze sia da riferirsi alle sedi e agli insegnamenti (classi di concorso/tipologie di posto) e che la mancata indicazione delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto importi rinuncia solo in ordine alle preferenze non espresse (non, quindi, rinuncia all'incarico).

Sebbene non sia dato conoscere le motivazioni per le quali l'odierna ricorrente sia stata "scavalcata" e non sia stata destinataria di alcuna proposta di assegnazione d'incarico da GPS, stante la mancata risposta alle puntuali sue doglianze da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, allo stato, è lecito presumere che la stessa sia stata considerata "rinunciataria".

Dunque in virtù della disposizione or ora richiamata, che affida la selezione alla procedura informatizzata ad un algoritmo, vengono penalizzati ed esclusi dall'intera procedura di conferimento dell'incarico, candidati, come la ricorrente, le cui sedi, preferite all'atto del primo turno di nomina, non sono risultate disponibili e successivamente attribuite a docenti con minore punteggio, e ciò in violazione del principio meritocratico sancito la legge 124 del 1999.

In tal senso la giurisprudenza ha avuto reiteratamente modo di precisare come, *"ai sensi dell'art. 401 d.leg. 297/1994, come modificato dalla l. 124/1999, il criterio per la collocazione nelle graduatorie è esclusivamente quello del punteggio posseduto"* (cfr. Tar. Lazio sez. III bis, 3 aprile 2001, n. 2799).

Alle medesime conclusioni, a conferma di un'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa sul tema, giunge la Sentenza n. 1112/2017 Tar Lazio III bis, che testualmente afferma: *"una volta acquisito il requisito di ammissione, l'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli"*.

Ne tantomeno potrà ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza.

Tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020)."

Anche il Tribunale di Roma, con Sentenza n° 36285/2022, afferma i medesimi principi sostenendo che l'aspirante che al proprio turno di convocazione per l'attribuzione di un



incarico viene escluso in quanto non ha indicato, in occasione della domanda, nessuna delle sedi disponibili in quel turno, non può essere considerato rinunciatario e se alla successiva convocazione dovesse insorgere la disponibilità di una sede che aveva indicato nella domanda, l'aspirante supplente ha diritto ad essere nuovamente convocato e, qualora ne abbia titolo, ha diritto all'assunzione. Quanto sopra in conseguenza del principio secondo cui **in occasione dell'assegnazione degli incarichi di supplenza, è necessario garantire la scelta del candidato che possiede il punteggio più alto in graduatoria** per quella determinata classe di concorso o tipologia di posto.

Appare evidente sotto tale profilo che il *modus operandi* adottato dall'amministrazione scolastica viola il principio meritocratico, l'unico valevole ai fini dell'attribuzione degli incarichi annuali/supplenza con la conseguenza che il ricorso è meritevole di accoglimento.

4. Violazione e falsa applicazione del DM 241/2021 sotto il profilo del malfunzionamento del sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato;

A viziare la contestata esclusione concorre altresì l'illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura di assegnazione delle supplenze il cui anomalo funzionamento ha evidenziato molteplici criticità.

Difatti, l'amministrazione scolastica per la procedura di conferimento delle supplenze si è determinata nell'adottare il DM 241/2021 con il quale è stata prevista una modalità di conferimento incarichi che prevede che l'assegnazione degli stessi sia informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nelle domande di partecipazione.

È accaduto difatti che il Ministero ha inteso come rinunciataria, ignorandola ai fini delle successive assegnazioni, la ricorrente che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver non aver indicato nella domanda un posto inizialmente disponibile in una sede che poteva esserle assegnata.

Sostanzialmente con le procedure informatizzate adottate per il corrente a.s. si intende rinunciatario il soggetto che, per il turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni delle sedi espresse nella sua domanda ovvero per non averla presentata.

Orbene occorre chiarire che la mancata assegnazione di una sede non può integrare di per sé rinuncia alla procedura di conferimento dell'incarico annuale come avvenuto nel caso di specie.

Difatti il comma 8 dell'art. 4 del D.M. 242/2021 prescrive che *“La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di*



rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente".

La predetta previsione regolamentare contempla e distingue chiaramente tre tipi di rinuncia che si possono esemplificare: 1. Rinuncia alla procedura; 2. Rinuncia all'incarico; 3. Rinuncia alla sede.

Quest'ultima ipotesi (la rinuncia alla sede) si verifica nel caso in cui il docente abbia tempestivamente presentato domanda per alcune sedi di suo interesse, così mostrando un chiaro interesse a partecipare alla procedura, ma si è reso disponibile ad essere assegnato soltanto in alcune sedi.

Mentre la rinuncia alla procedura e la rinuncia all'incarico determinano l'esclusione dall'intera procedura, nel caso di rinuncia all'incarico la parte ricorrente, omettendo volutamente di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente 'rifiutato' di partecipare alla procedura per quelle sedi preferendone altre ma non ha in alcun modo inteso rinunciare al conferimento dell'incarico annuale.

Orbene nel caso di specie la ricorrente ha indicato quali sedi preferite esclusivamente quelle espresse in domanda ma ciò non comporta, per espressa previsione normativa, che tale espressa volontà debba implicitamente e tacitamente considerarsi rinuncia all'intera procedura ma bensì deve intendersi come rinuncia alla sede dalla stessa non ambita!

Appare evidente che l'esclusione della ricorrente dall'intera procedura cozza con il dato letterale ed esegetico del comma 8 dell'art. 4 del DM 242/021 atteso che la preferenza non espressa non può equivalere a rinuncia implicita.

Ma v'è di più!

L'erroneità della condotta del Ministero diventa ancora più lapalissiana laddove contrasta con il comma 9 dell'art 4 del DM 242 del 30.7.2021 ai sensi del quale " *La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento di nomine a tempo determinato di cui all'art 2 c. 4 lett. a) e b) della ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli art 4, 5 del presente decreto in quanto compatibili*".

Inoltre nella Circolare per le supplenze anno scolastico 2022/2023, emanata il 29-07-2022, (All. n. 12 fasc. primo grado) viene espressamente previsto, all'art. 1, che la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno (applicabile, tuttavia, per analogia, anche alle tipologie di posto comune) e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022.

Inoltre nel D.M. 188 del 21 luglio 2022 (all. n. 13), è previsto che " *la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura e che la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse*".



Appare evidente che, in caso di mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste, per mancata espressione di una preferenza, non può, di certo, configurarsi un'ipotesi di "rinuncia ad una proposta di assunzione o all'assegnazione della supplenza", riferendosi la "rinuncia" in senso tecnico ad un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante.

La rinuncia per mancata espressione di una preferenza, viceversa, va più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del "rifiuto", ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante.

Con l'omessa indicazione di una preferenza, l'aspirante avrebbe, al più, "rifiutato" di partecipare alla procedura per quella specifica preferenza, ma giammai potrebbe ritenersi che egli abbia rinunciato all'incarico (Trib. Latina, sez. Lavoro, sentenza del 27-12-2021, Giudice dott. Umberto Maria Costume).

In forza di quanto normativamente previsto, dunque, le disponibilità successive al primo ed al secondo turno di nomina avrebbero dovuto essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenza nei riguardi degli aspiranti precedentemente non destinatari di proposte di assunzione, tra cui, appunto, la ricorrente.

Ne deriva che, del tutto illegittimamente, l'algoritmo congegnato dal Ministero "salta" e penalizza il docente a cui non è stata assegnata alcuna cattedra, senza prevedere un suo ripescaggio" in un successivo turno di nomina in riferimento alle disponibilità sopravvenute.

In tal senso la giurisprudenza di merito ha avuto modo di statuire che "non possono intendersi "rinunciate" cattedre solo perché non indicate, in quanto non conosciute a priori dai docenti (Trib. Lecce ordinanza n. 32232 del 21-06-2022) (V. in tal senso Trib. Roma sentenza n. 36285/022 e Trib. Genova ord. del 7.11.022)

Sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ALGORITMO; DIFETTO DI TRASPARENZA E DI MOTIVAZIONE.

Appare evidente quindi che la procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza mediante algoritmo è illegittima sotto svariati profili.

L'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa è nel senso della ammissibilità dell'utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo, fondamentale per l'efficienza ed economicità dei servizi ai cittadini.



Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, è pacifico (Trib. Frosinone, sentenza n. 2813 del 11-02-2022; Trib. Velletri ordinanza n. 3450/2022), che, ai fini della correttezza della procedura, occorre la non esclusività della decisione algoritmica, nel senso che, nel caso in cui una decisione automatizzata *“produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”*, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato, ma deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica.

Difatti la illegittima preclusione della ricorrente è dipesa altresì dall'erronea applicazione dell'algoritmo atteso che non è stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo né è stata fornita alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti (In tal senso V. diffida della ricorrente rimasta priva di riscontro).

In tal senso il Tribunale di Frosinone (Sentenza n. 2813-2022 del 11.02.22) ha ribadito l'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa relativo alla ammissibilità dell'utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo nell'azione amministrativa solo ove siano, però, assicurati:

- a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;
- c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nel caso di specie, secondo il Giudice *“tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti – la ricorrente, nella specie – incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.”*(All. n. 14 fasc. primo grado).

In tal senso anche il Tribunale del Lavoro di Latina, con ordinanza del 28/12/2021, ha dichiarato illegittimo l'algoritmo utilizzato dal ministero laddove ha operato considerando rinunciatari i docenti in un turno di nomina, nell'ipotesi in cui nel turno di nomina precedente non avevano ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata delle supplenze.

Ed in questa sede non può non farsi menzione anche al principio di diritto più volte sancito dalla giustizia amministrativa secondo il quale **le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione servente rispetto agli**



stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti (cfr in termini Tar Lazio III bis n.9227/2018 e Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136 e Tar Lazio III bis n. 8312/2016).

In mancanza della trasparenza e conoscibilità dell'algoritmo, la procedura informatizzata è illegittima ed il provvedimento finale da annullare.

Ebbene, nelle procedure utilizzate dal MI per l'assegnazione degli incarichi ai docenti, tali elementi di garanzia non sono affatto assicurati.

In riferimento alle predette procedure, ad un notorio deficit di chiarezza ed accessibilità alle regole che governano l'algoritmo, si aggiunge la carenza di motivazione degli atti adottati, per cui non è dato comprendere- come nel caso dell'odierna ricorrente- cosa abbia condotto alle disposte assegnazioni, né l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nell'emanazione del provvedimento

Sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

Per tutto quanto sopra esposto, nell'interesse di **PARDEO MARTINA**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

SI CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale di Bologna adito in composizione Collegiale, **previa integrale riforma del decreto cautelare n. 1518/2023 pubblicato in data 3 settembre 2023**, Voglia pronunciarsi e sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per i motivi di cui infra e conseguentemente dichiarare la illegittimità dei provvedimenti di cui al I, II, III e V turno di nomine con i quali l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna ha pubblicato i bollettini degli incarichi e le graduatorie afferenti ai turni di conferimento degli incarichi Gps 2 fascia/GPI ADMM Provincia di Bologna con i quali l'amministrazione scolastica ha provveduto a conferire per l'a.s. 2022/2023 gli incarichi in favore dei docenti di cui infra, privi di precedenza o titoli di riserva, e comunque aventi punteggio inferiore a quello dell'odierna ricorrente, in quanto illegittimi e posti in violazione della legge 124 del 1999 e del dm 242/2021;
5. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere in virtù del titolo di riserva posseduto e/o comunque certamente in virtù del maggior punteggio posseduto, l'incarico annuale per l'a.s. 2022/2023 presso uno degli istituti di cui alla domanda ricadenti nel comune di Bologna ed illegittimamente assegnati a docenti con minore punteggio sin dal mese di settembre 2022;
6. Ordinare alle amministrazioni resistenti di conferire alla ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale predetto;



Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore distrattario.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che la ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto per l'anno 2021, ultima dichiarazione dei redditi presentata, ha percepito un reddito inferiore ad € 35.240,04 come risulta dall'allegata autocertificazione .

Si produce la seguente documentazione:

1. Decreto di rigetto n. 1518/2023;
2. Decreto di convalida prot. n. 770/2023;
3. Decreto di rettifica punteggio prot. n. 1261/2023;
4. Fascicolo di primo grado così composto:
 - a. Graduatoria GPS provincia di Bologna;
 - b. Domanda GPS della ricorrente;
 - c. Istanza espressione preferenza sedi;
 - d. Primo turno di nomine;
 - e. Secondo turno di nomine;
 - f. Terzo turno di nomine;
 - g. Quinto turno di nomine;
 - h. Diffida ed istanza di accesso agli atti;
 - i. Ultimo contratto di lavoro;
 - j. Certificato centro per l'impiego;
 - k. O.M. 112/2022;
 - l. Circolare supplenze 2022;
 - m. D.M. 188 del 21 luglio 2022;
 - n. Giurisprudenza favorevole;
 - o. Tabelle stipendiali CCNL comparto istruzione;
 - p. Contratti supplenze brevi;
 - q. Estratto conto corrente.

Reggio Calabria lì, 17.03.2023

Avv. Rosa Cilea

